

PROF. AVV. MARIO E. COMBA
AVV. MARCO COSCIA
AVV. MATTEO CHIOSSO
AVV. SARA RICETTO

AVV. FEDERICA BARICALLA

Spettabile

Associazione Italiana Agenti di Viaggio

Corso Regio Parco, 15

10100- Torino (TO)

a mezzo PEC: aiavadv@pec.it

anticipata a mezzo email: presidenza@aiav.eu

Oggetto: Parere legale relativo all'interpretazione della D.G.R. della Regione Piemonte n. 40-5096 del 20/05/2022, pubblicata sul BU21 del 26/05/2022

Egregi Signori,

vista la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte 20 maggio 2022, n. 40-5096, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 26/05/2022 avente ad oggetto: *“Modifica quote riparto tra le diverse categorie di beneficiari dei ristoratori di cui alla DGR n. 55-4506 del 29/12/2021. Individuazione ATECO beneficiari macrocategorie “categorie economiche (incluse att. commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento categorie economiche” di cui al DPCM 30/06/2021. Approvazione criteri attuazione”*, ci è stato sottoposto il seguente quesito.

Si chiede se nella tabella allegata alla Delibera succitata, riportante i Codici ATECO delle categorie economiche beneficiarie del bonus una tantum a fondo perduto pari ad € 1.000 stanziato dalla Regione Piemonte, laddove viene riportato il solo Codice ATECO “79.11.00 Attività agenzie di viaggio”, sia ravvisabile una disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la medesima attività di agenzie di viaggio, ma che risultano iscritti al Registro delle Imprese con Codice ATECO 79.1 e, dunque, se sia opportuno che la Regione interpreti estensivamente tale tabella, ammettendo

a contribuito tutti i soggetti svolgenti la medesima attività di agenzia di viaggio, ovvero sia quelli riportanti Codice ATECO 79.11.00 che quelli con Codice ATECO 79.1.

Posto il suddetto quesito, rassegniamo il seguente parere legale.

A) La normativa di riferimento di cui alla D.G.R. n. 40-5096 del 20/05/2022

La Regione Piemonte ha emanato la Deliberazione in oggetto per dare attuazione a quanto disposto dal D.L. 41/2021 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID 19*”, il quale all’art. 26 ha istituito per l’anno 2021 un Fondo di 220 milioni di Euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da Covid 19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni ed eventi privati. Il suddetto articolo prevedeva poi che il riparto del fondo tra le Regioni fosse attuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con DPCM del 30 giugno 2021 veniva quindi disposto il riparto del fondo per il sostegno delle attività ai sensi del succitato D.L. 41/2021, con l’assegnazione alla Regione Piemonte di un importo complessivo di € 23.776.638,42, articolato in macrocategorie.

In seguito, il suddetto Fondo di cui all’art. 26 del D.L. 41/2021 è stato incrementato, in un primo momento, di 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 73/2021 e, da ultimo, dall’art. 3 del D.L. 4/2022, con il quale è stato ulteriormente incrementato di 20 milioni per l’anno 2022 sempre da destinare ai medesimi interventi.

A fronte del suddetto contesto normativo, la Regione Piemonte ha:

- disposto l’iscrizione a bilancio della somma di € 23.776.638,42 con uno stanziamento per l’annualità 2022 pari ad € 674.770,65 destinato al capitolo di spesa n. 168758 Turismo;
- stabilito che le risorse sarebbero state ripartite in base alle seguenti macrocategorie di beneficiari:

- € 13.986.257,89 a sostegno delle categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati);
 - € 1.398.625,79 a sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
 - € 6.993.128,95 per il rifinanziamento delle categorie economiche;
 - € 1.398.625,79 a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- stabilito che tali risorse economiche sarebbero state destinate alle sole imprese attive alla data di pubblicazione del D.L. 41/2021 e che esse sarebbero state cumulabili con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- demandato *“a successiva Delibera di Giunta le quote di riparto tra le diverse categorie di beneficiari, nonché l’individuazione degli specifici Codici ATECO, all’interno dei Codice ATECO delle macrocategorie sopra indicate, che davano diritto al finanziamento”*.

Posto quanto sopra, si legge nelle premesse della D.G.R. del 20/05/2022 in oggetto, che: *“per l’individuazione dei codici ATECO dei beneficiari di aiuto (bonus a fondo perduto) all’interno delle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche” di cui alla tabella 1 del DPCM 30/06/2021, è stato effettuato un confronto, in particolare, con il Comitato di coordinamento delle Confederazioni artigiane del Piemonte (come da documentazione agli atti del Settore Artigianato: nota prot. n. 2 del 27 gennaio 2022 integrata il 4 marzo 2022), con Federmeap (nota del 6 ottobre 2021) e con le associazioni di categoria del Commercio maggiormente rappresentative, sentite in data 28 aprile 2022; tale confronto ha evidenziato i codici ATECO di categorie di imprese versanti in stato di difficoltà, per la definizione dei beneficiari degli aiuti, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale e regionale”*.

Dunque, con la D.G.R. in oggetto, la Regione ha stabilito il riconoscimento alle MPMI con codici ATECO all’interno delle macrocategorie *“categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche”* di cui al DPCM del 30/06/2021, di un bonus una tantum a fondo perduto pari ad € 1.000, per un importo complessivo pari ad € 20.579.386,84, individuando i codici ATECO beneficiari nell’Allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima

Deliberazione, e purché le attività non fossero ricomprese negli aiuti previsti dalla D.G.R. 34-4487 del 29/12/2021.

Tra i soggetti beneficiari del bonus una tantum di cui sopra, l'Allegato alla D.G.R. individua espressamente i soggetti con Codice ATECO "79.11.00 Attività agenzie di viaggio".

Per mera completezza di trattazione, si specifica che tra le attività individuate negli aiuti di cui alla D.G.R. 34-4487 del 29/12/2021 (escluse dal bonus di cui alla delibera in oggetto) non risultano le attività di agenzia di viaggio né quelle di tour operator.

Posto quanto sopra, il problema si pone nel caso di specie rispetto al fatto che la Delibera di Giunta Regionale ha indicato tra i soggetti beneficiari del bonus solo quelli che esercitano l'attività di agenzia di viaggio con codice ATECO 79.11.00 e non già anche coloro che, pur svolgendo la medesima attività, risultano avere codice ATECO 79.1.

B) La disciplina della classificazione delle attività economiche

Posto quanto sopra in punto di fatto, al fine di rispondere al quesito posto dall'Associazione, occorre innanzitutto analizzare la disciplina che regola la classificazione delle attività economiche.

Innanzitutto, occorre rilevare che la classificazione delle attività economiche rappresenta uno strumento indispensabile per definire in modo preciso le tipologie di attività svolte dagli operatori economici, definendone così sia i comportamenti economici che gli adempimenti fiscali.

Posto però che la realtà economica è in continuo cambiamento, qualsiasi classificazione tende, per propria natura, ad "invecchiare" per il mero trascorrere del tempo.

Tant'è che, a livello mondiale, si è sentita nel 2007 l'esigenza di aggiornamento, in sede di Nazioni Unite, recepita poi con uno specifico Regolamento della Commissione Europea n. 1893/2006. E' quindi stata effettuata un'importante revisione delle classificazioni internazionali ed europee delle attività economiche e dei prodotti, che ha coinvolto tutte le nomenclature del sistema integrato di classificazioni economiche precedenti.

A livello nazionale, l'Istituto di statistica ha predisposto una nuova classificazione della attività economiche (ATECO 2007), da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (ATECO 2002) e da essa profondamente differente.

La classificazione ATECO 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

In particolare, la suddetta classificazione è basata su una struttura “ad albero” articolata in cinque livelli:

- I. un primo livello costituito da voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni);
- II. un secondo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni);
- III. un terzo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi);
- IV. un quarto livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi);
- V. un quinto livello contraddistinto da un codice numerico a cinque cifre (categorie);
- VI. un sesto livello contraddistinto da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie).

La classificazione adottata dall'ISTAT per finalità statistiche è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali); il codice ottenuto non ha valore legale, ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento, ad esempio presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e l'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il caso specifico, si rileva che la classificazione ATECO 2007, aggiornata al 2022, oggi vigente prevede:

- alla sezione N: Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
- la divisione è la n. 79, Attività dei servizi alle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- il gruppo (codice a tre cifre) è 79.1: Attività agenzie di viaggio e dei tour operator;
- il suddetto gruppo, che *“include le attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di pacchetti di viaggio, gite, servizi di trasporto e sistemazione per il pubblico e per clienti commerciali, le attività di organizzazione e gestione di gite turistiche proposte da agenzie di viaggio o tour operator”* è a sua volta suddiviso nelle seguenti classi:
 - 79.11 Attività agenzie di viaggio;
 - 79.12 Attività dei tour operator.

Ne consegue che, secondo lo schema ad albero, 79.1 è la denominazione “generica” del gruppo, suddiviso in due classi, nella prima delle quali (79.11) vi rientrano:

- a) le attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio per il pubblico e per clienti commerciali;
- b) le attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione dei viaggi su misura.

Dalla classe 79.11 sono escluse:

- la vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri non connessa con l’attività delle agenzie di viaggio (52.2);
- attività dei tour operator (79.12);
- attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti (79.90);
- attività delle guide e degli accompagnatori turistici (79.90).

I codici dettagliati a sei cifre (nel caso di specie 79.11.00) dovrebbero essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalle Camere di Commercio; tuttavia in Piemonte vi sono numerose imprese che invece che essere state iscritte con il Codice a 6 cifre, sono state iscritte solo con il codice generico a tre cifre e cioè 79.1

L’iscrizione, si ribadisce, viene effettuata dalla Camera di Commercio, la quale attribuisce il codice sulla base dell’attività prevalente svolta e dichiarata dall’operatore economico.

Al di là di tale aspetto attinente prettamente alla nomenclatura, vi è però dal punto di vista sostanziale una perfetta coincidenza tra l’attività svolta dalle agenzie di viaggio iscritte con Codice ATECO 79.1 e quella svolta dalle agenzie di viaggio con Codice ATECO 79.11, purché appunto si tratti di agenzie di viaggio e non di tour operator.

La prova di quanto affermato è data da quanto previsto dal Decreto interministeriali recante le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 1 D.L. 152/2021, meglio noto come “tax credit tour operator e agenzie di viaggio”, il quale, -seppur rivolgendosi in questo caso sia alle agenzie di viaggio che ai tour operator-, ha espressamente individuato come soggetti beneficiari del contributo i soggetti con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 e cioè tutti coloro che svolgono:

- attività delle agenzie di viaggio e tour operator;

- attività delle agenzie di viaggio
- attività di tour operator.

Nel caso specifico, dunque, la norma, ha correttamente considerato non solo i soggetti individuati espressamente in classi (79.11 e 79.12) ma anche quei soggetti registrati con codice generico a tre cifre (come gruppo 79.1), svolgenti le medesime attività.

C) Risposta al quesito

Ricostruito il quadro normativo nei termini che precedono, si passa ora all'analisi della questione sottopostaci dall'Associazione, la quale ci ha chiesto di verificare se nella tabella allegata alla Delibera succitata, riportante i Codici ATECO delle categorie economiche beneficiarie del bonus una tantum a fondo perduto pari ad € 1.000 stanziato dalla Regione, laddove viene riportato il solo Codice ATECO "79.11.00 Attività agenzie di viaggio", sia introdotta una disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la medesima attività di agenzie di viaggio, ma che risultano iscritti al Registro delle Imprese con Codice ATECO 79.1 e, dunque, se sia opportuno che la Regione interpreti estensivamente tale tabella, ammettendo a contributo tutti i soggetti svolgenti la medesima Attività agenzia di viaggio, ovverosia sia quelli riportanti Codice ATECO 79.11. 00 che quelli con Codice ATECO 79.1

Posto quanto sopra, rilevata l'identità delle attività svolta dalle agenzie di viaggio con Codice ATECO 79.1 e 79.11 (che non costituisce altro che una specifica di quanto individuato dal Codice 79.1), pare potersi concludere che l'individuazione dei soli soggetti con codice ATECO 79.11 tra i beneficiari del bonus una tantum stanziato dalla Regione sia discriminatoria rispetto ai soggetti che, pur svolgendo la medesima attività di agenzie di viaggio, risultano iscritte con Codice ATECO 79.1, ai quali risulta invece preclusa la possibilità di chiedere (e quindi di ottenere) il suddetto beneficio.

Pertanto, si suggerisce di chiedere alla Regione Piemonte, eventualmente anche previo consulto con con la Camera di Commercio di Torino, di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire un'interpretazione estensiva della suddetta Delibera di Giunta Regionale, tale per cui sia consentito chiedere ed ottenere il beneficio in oggetto a tutte le agenzie di viaggio svolgenti la medesima attività, indipendentemente dal Codice ATECO di appartenenza (sia esso 79.1 o 79.11).

Laddove vi siano agenzie di viaggio iscritte con Codice ATECO 79.1 che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine previsto del 30/06/2022, attenendosi al dato


letterale della Delibera, si potrebbe ipotizzare di chiedere anche una riapertura dei termini di presentazione delle domande, pur sapendo però che la Regione potrebbe non acconsentire, considerando detti soggetti ormai decaduti dal termine.

Da ultimo, si evidenzia che l'esclusione dal beneficio delle agenzie di viaggio con Codice ATECO 79.1 creerebbe una disparità di trattamento tra imprenditori appartenenti alla medesima categoria e comunque all'assurda conseguenza di penalizzare quegli operatori che, a causa di un Codice attribuito da un'Amministrazione terza, risultano iscritti con Codice ATECO "generico" invece che con quello più "specifico", in evidente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti.

Torino, 9 agosto 2022

Avv. Sara Richetto



prof. avv. Mario E. Comba

